

## AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa tel.010/548 8561  
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it  
Referente: Dott. Maurizio Crovetto tel. 010/548 8547  
e-mail: : maurizio.crovetto@regione.liguria.it

## Determinazione n. 245 del 25/05/2020

Oggetto: **gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel" per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Dispositivi e presidi per pazienti Colo-Uro-Ileostomizzati occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni 3 (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) – Lotti n. 33. Numero gara 7481785. Importo quadriennale presunto di gara, compreso il 20 % ex art. 106 c. 12 D. Lgs. 50/2016 €. 11.568.430,32 (IVA esclusa).  
Revoca dei lotti dal n. 1 al n. 18.**

### IL DIRETTORE DELL'AREA:

Vista la Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale regionale di Acquisto (CRA), ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e s.m.i. sono state assegnate, a decorrere dall'01/01/2013 ad apposita area dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS);


Visto l'art. 11 comma 16 della legge Regione Liguria 29/07/2016, n. 17 con la quale le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da ARS sono svolte a far data dal 01/10/2016 da A.Li.Sa.;

Viste le deliberazioni n. 210 e n. 211 del 5/7/2019 del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. con le quali sono stati assegnati gli incarichi quinquennali di Direzione delle SS.CC. afferenti alla Centrale Regionale di Acquisto;

Dato atto che con propria Determinazione dirigenziale n. 256 del 11/07/2019, come poi modificata con Determinazione n. 303 del 22/08/2019, era stata indetta gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel" per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Dispositivi e presidi per pazienti Colo-Uro-Ileostomizzati occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria, per un periodo di mesi 36, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12 – Lotti n. 33 N. gara 7481785, con i seguenti criteri di aggiudicazione:

- di cui all' art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) per i lotti dal 1 al 18
- di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, (criterio del prezzo più basso) per i lotti dal 19 al 33;

Considerato che, per i lotti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli atti di gara prevedevano una soglia minima di qualità, individuata in 36 punti su 70, sotto la quale i prodotti riferiti a tale valutazione sarebbero stati dichiarati non idonei all'utilizzo per i pazienti stomizzati, rimanendo disponibili solo per le continuità terapeutiche di pazienti già trattati;



Dato atto che la Commissione giudicatrice ha utilizzato, per la valutazione dei criteri Q1, una scala di valori difforme rispetto a quanto previsto dal Disciplinare di gara, come risulta dal verbale prot. 3503 del 14/02/2020;

Atteso che, a seguito della notifica di non raggiungimento del punteggio minimo previsto negli atti di gara (36 punti su 70), la società ESPO Erresse Prodotti Ospedalieri s.r.l. ha proposto due ricorsi, acquisiti agli atti prot. 13.278 e 13.291 del 11/05/2020, con i quali ha impugnato la anzidetta comunicazione di non raggiungimento della soglia minima di 36 punti su 70 nei lotti 9 e 10, contestando, tra le altre cose, anche la violazione della lex specialis laddove la Commissione ha utilizzato, per il criterio Q1, una scala di valutazione diversa rispetto a quanto previsto dal Disciplinare;

Atteso altresì che, a seguito di quanto sopra, la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata, in data 21/05/2020, per esaminare le censure formulate nei ricorsi e per rivedere eventualmente i propri giudizi relativi ai criteri Q1e Q2;

Visto il verbale del 21/05/2020, nel quale la Commissione, a seguito del richiamo del RUP in ordine all'esigenza di rispettare ed applicare la lex specialis, segnala che, *"..considerato che lo scopo della gara è quello di individuare una più ampia gamma di presidi tra le ditte fornitrici, al fine di consentire ai pazienti stomizzati la libera scelta del presidio più idoneo alle proprie esigenze, ritiene che la riparametrazione proposta risulti troppo penalizzante nei confronti delle ditte partecipanti e riduttiva per le esigenze dei pazienti.*

*In ragione di quanto suddetto la Commissione non si trova d'accordo con quanto richiesto non trovandolo eticamente corretto, e chiede, pertanto, un nuovo confronto con il RUP della gara".*

Tenuto conto che, con nota prot. 14.610 del 22/05/2020 il RUP della gara ha ritenuto opportuno chiedere spiegazioni in merito alla frase riportata nel predetto verbale del 21/05/2020 *"..... la Commissione non si trova d'accordo con quanto richiesto (applicazione dei criteri previsti nella lex specialis) non trovandolo eticamente corretto ....."*, e che la Commissione giudicatrice ha precisato che *".....la Commissione non si trova d'accordo ad ottemperare alla richiesta di applicazione dei criteri di valutazione previsti nella lex specialis, che porterebbe all'esclusione della maggior parte delle Ditte partecipanti (anche con prodotti di buona qualità) non trovando le conseguenze di questa scelta, eticamente corretta per i portatori di stomie..."*

Preso dunque atto:

- del rifiuto da parte della Commissione giudicatrice, per le ragioni testè esposte, di procedere alla valutazione qualitativa delle offerte tecniche, per i lotti con aggiudicazione con il sistema qualità/prezzo, applicando il criterio di valutazione previsto dalla lex specialis,
- che la "non eticità" evidenziata dalla Commissione giudicatrice nel verbale del 21/05/2020, si riferisce al ristretto numero di prodotti che risulterebbero a disposizione dei pazienti, in contrasto con lo "spirito" della gara e con l'allegato 11 del DPCM 12/01/2017 (nuovi LEA);
- che il rifiuto de quo determina l'impossibilità di addivenire all'aggiudicazione definitiva della procedura di gara in oggetto, relativamente ai lotti con aggiudicazione con il sistema qualità/prezzo;

Considerato che:

- la problematica emersa in sede di valutazione (numero di presidi disponibili eccessivamente limitato) è anche legata all'esistenza di una soglia minima di punteggio qualità, che, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 2 del capitolato tecnico (*"Le ditte che non raggiungessero il punteggio minimo si impegnano a mantenere i prezzi indicati nell'offerta economica al fine di consentire, ancorchè fuori graduatoria, l'eventuale continuità terapeutica accertata sotto la responsabilità del medico prescrittore"*), comporterebbe la non disponibilità di molti prodotti in commercio per i nuovi pazienti stomizzati, lasciandoli disponibili solo per i pazienti già in trattamento,



- ciò risulta non solo in contrasto con lo "spirito" della gara, che è quello di consentire la maggior libera scelta possibile tra i prodotti più idonei per i pazienti stomizzati, ma anche a quanto previsto dal DPCM 12/01/2017 (LEA);

Atteso che, stante quanto sopra, si rende necessario revocare in parte qua la procedura di gara, per quanto riguarda i lotti dal n. 1 al n. 18, con aggiudicazione di cui all' art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

Su proposta del Dirigente responsabile;

## DETERMINA:

1. di revocare in parte qua la procedura di gara ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel" per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Dispositivi e presidi per pazienti Colo-Uro-Ileostomizzati occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria, per un periodo di mesi 36, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12 – Lotti n. 33 N. gara 7481785, per quanto riguarda i lotti dal n. 1 al n. 18, cioè con aggiudicazione di cui all' art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico del Bilancio.
3. Di dare altresì atto che il presente provvedimento è composto da n. 3 (tre) pagine.

IL DIRETTORE DELL'AREA  
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO  
(Dott. Giorgio SACCO)

